



Società Mutuo Soccorso di Poggio Alla Croce

STATUTO

della società di mutuo soccorso di Poggio alla Croce

- 1) La società di Mutuo Soccorso, fondata nell'anno 1914 in Poggio alla Croce, e' costituita regolarmente con rogito del notaio Vecci del 3 Giugno 1923, registrato a Firenze il 5 di detto mese al n. 6194, ha proceduto alla compilazione del nuovo statuto sociale e quindi con l'approvazione di questo resta abrogato, senza alcuna riserva, il precedente Statuto e la detta Società andrà sotto la seguente denominazione sociale "SOCIETA' MUTUO SOCCORSO DI POGGIO ALLA CROCE".
- 2) La società non persegue fini di lucro, e' inderogabilmente apolitica e apartitica, ed avrà vita finché rimarranno a far parte di essa almeno tre soci. Su decisione assembleare, presa dal cinquanta più uno dei soci iscritti, la società può vendere e/o acquistare beni mobiliari od/ed immobiliari, eccezion fatta per la sede sociale, per la quale, l'unica soluzione, e' la beneficenza. L'eventualità di scioglimento della società verrà deciso, inderogabilmente, dal novanta per cento più uno dei soci iscritti.
- 3) La Società ha per simbolo la bandiera tricolore italiana e dell'Unione Europea, custodite presso la sede sociale, prenderà parte a manifestazioni apolitiche ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.
- 4) La sede sociale e' ubicata presso i locali siti in Via del Crocino n. 3 loc. Poggio alla Croce, Comune di Incisa in Valdarno, Provincia di Firenze .
- 5) Lo Scopo della società e' il seguente:
promuovere il mutuo soccorso dando assistenza attraverso forme morali e materiali ai soci , ai loro familiari ed alla popolazione tutta;
promuovere attività di carattere culturale e sociale.
- 6) La società si compone di soci ordinari e soci onorari. Il numero di tali soci e' illimitato. Alla società possono aderire tutti i cittadini ambosessi:
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,
che abbiano la residenza o il domicilio nei comuni di : Incisa in Valdarno, Figline in Valdarno, Greve in Chianti o che ivi abbiano legami affettivi o familiari.
- 7) Per l'ammissione a socio ordinario e' necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
A) indicazione del nome, cognome, data di nascita, professione e residenza;
B) dichiarazione di attenersi al presente statuto e/o agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
C) tale domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta da almeno due soci con anzianità continuativa di almeno dieci anni alla S.M.S. Poggio alla Croce.
La qualifica a socio onorario o l'ammissione a tale qualifica, invece, è conferita dal Consiglio Direttivo dell'associazione con ratifica assembleare per particolari benemerenze. Il socio onorario gode di tutti i diritti previsti per i soci ordinari, ne osserva i doveri ed è esentato dal pagamento delle quote sociali.



Società Mutuo Soccorso di Poggio Alla Croce

8) I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le attività e manifestazioni che dalla stessa siano indette. In particolare i soci hanno diritto: di intervenire alle assemblee con diritto di parola e di voto; di essere eletti a cariche sociali purché siano iscritti all' Associazione da almeno un anno; di essere esonerati dal pagamento delle quote sociali per tutto il periodo della disoccupazione conservando ogni e qualsiasi diritto spettante ai soci. La qualità di disoccupato deve essere dimostrata esibendo un documento valido. Uguale diritto spetta ai soci durante il periodo in cui assolvono agli obblighi di leva. In quest'ultimo caso il diritto decade alla data del congedo.

9) Su decisione a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo si decade dalla qualifica di soci per i seguenti motivi:

dimissioni scritte;

morosità della quota annua;

non osservanza del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni;

e per qualunque altra decisione che lo stesso Consiglio Direttivo reputi, a maggioranza, prendere, con ratifica successiva assembleare.

Per questi motivi di cui, il Consiglio Direttivo deve informare i soci alla prima riunione assembleare. Detti soci non hanno diritto al rimborso della quota sociale pagata e non goduta.

10) I soci decaduti possono ripresentare domanda di ammissione - secondo quanto stabilito dall'art.6 del presente statuto - non prima di tre anni dalla delibera di decadenza presa dal consiglio.

11) Le quote sociali consistono in una quota annuale da corrisondersi secondo le modalità stabilite dal Consiglio e ratificate dall'Assemblea Generale dei soci.

12) Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

13) Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate dal Presidente dell'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da affiggersi nei locali della sede dell'associazione, almeno per quindici giorni consecutivi, prima del giorno di convocazione. Il Consiglio Direttivo può adottare altre misure (avviso a domicilio, pubblicazioni sui giornali, manifesti od altro) atti a diffondere la convocazione e quindi la riuscita delle assemblee stesse.

Anche i soci nella misura del 30 % più uno possono richiedere per iscritto la convocazione dell'Assemblea Ordinaria al Consiglio Direttivo, il quale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta stessa e' tenuto ad indirla.

14) Il numero delle Assemblee e' illimitato. Tuttavia, obbligatoriamente, ne deve esserne convocata una entro il trenta di Aprile di ogni anno, che dovrà trattare ed approvare il bilancio consuntivo nonché quello preventivo già presentato, almeno venti giorni prima, dai sindaci revisori.

15) Le assemblee generali ordinarie e straordinarie in prima convocazione non sono valide se non intervengano, o non siano rappresentati, la metà più uno dei soci. In seconda



Società Mutuo Soccorso di Poggio Alla Croce

convocazione, l'Assemblea e' valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. I soci possono farsi rappresentare da altro socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie mediante delega scritta e depositata presso la Presidenza dell'Assemblea, tenendo presente che non si possono rappresentare più di due soci assenti.

16) Le delibere delle Assemblee sono fatte con votazioni per alzata di mano o in forma segreta su decisioni del Presidente dell'Assemblea e sono valide, se approvate della metà più uno dei soci presenti ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

17) Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono presiedute da un socio proposto alle stesse dal Presidente dell'associazione. Il Segretario dell'associazione o un suo sostituto proposto dal Presidente dell'Assemblea e' incaricato di redigere il verbale dell'Assemblea che dovrà contenere gli estremi della validità e il riassunto delle decisioni ratificate.

18) La società e' composta da un Consiglio Direttivo il cui numero dei componenti e' stabilito in nove unità e dura in carica tre anni. Nessun limite vi e' per la rielezione dei singoli consiglieri.

19) Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Cassiere e da cinque Consiglieri. Il Consiglio viene eletto dall'assemblea dei soci convocata da una commissione elettorale formata da 3 soci proposti dal Consiglio Direttivo ed eletta dall'assemblea stessa. Il comitato elettorale entro 30 giorni dalla sua nomina dovrà convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

20) Le distribuzioni delle cariche in seno al Consiglio Direttivo saranno fatte per votazione nella prima riunione del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla sua elezione ed a maggioranza assoluta dei componenti.

21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o 3 suoi componenti e le sue riunioni hanno validità quando intervengano la metà più uno dei Consiglieri. Ogni decisione deve essere presa a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti e' determinante il voto del Presidente.

22) Il Presidente eletto a maggioranza assoluta all'interno del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della società, presiede le riunioni di Consiglio ed esercita tutti quegli atti amministrativi che competono al rappresentante legale della società. Il presidente può delegare per iscritto altre persone all'adempimento di particolari incarichi in rappresentanza della Società qualora le circostanze lo richiedano. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente anch'esso eletto a maggioranza assoluta in seno al Consiglio Direttivo che collabora con esso in tutte le sue funzioni. Se però non si trattasse di impedimento temporaneo il Consiglio provvederà ad eleggere il nuovo Presidente fra i consiglieri in carica.

23) Il Consiglio attribuirà ai suoi componenti le cariche ed i poteri previsti dal presente statuto con delibere prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A parità dei voti è determinante il voto del Presidente.

24) I consiglieri hanno gli stessi diritti ed osservano i medesimi doveri dei soci. In particolare essi devono svolgere con competenza ed attaccamento alla Società le mansioni



Società Mutuo Soccorso di Poggio Alla Croce

affidategli dal Consiglio. Sono obbligati, quando sia espressamente dichiarato, alla più completa riservatezza sulle discussioni che si svolgono nel Consiglio ed osservarne sempre le deliberazioni indipendentemente dallo loro espressione di voto. Il Consigliere può essere dichiarato decaduto dal proprio incarico per decisione dell'assemblea dei soci, quando esso non osservi gli impegni liberamente sottoscritti o sia inattivo senza un giustificato motivo e non partecipi a più di tre sedute consecutive del Consiglio, in questo caso, risulta subentrante il primo dei non eletti alle ultime votazioni e ne deve essere data comunicazione alla prima riunione assembleare.

25) Il Collegio dei Sindaci e' composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti secondo le norme del presente statuto. Il Collegio Sindacale viene insediato contemporaneamente al Consiglio Direttivo ed elegge, nelle forme e modi da esso ritenuti opportuni, il proprio Presidente, e stabilisce, in mancanza di una chiara indicazione del corpo elettorale (voti o preferenze ottenuti) l'ordine di precedenza dei Sindaci supplenti per eventuali sostituzioni di un Sindaco effettivo. Qualora si verificano più di due decadenze da Sindaco effettivo (per dimissioni, decesso od altro) il Collegio Sindacale deve essere rieletto nelle forme ordinarie previste dal presente statuto. I sindaci hanno il diritto di partecipare con facoltà di parola, ma non di voto, a tutte le riunioni di Consiglio alle quali devono essere invitati.

26) Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere discussa e deliberata in Sede di assemblea generale con la maggioranza del 70% più uno dei soci regolarmente iscritti.

27) Per quanto non previsto dal presente statuto valgano le disposizioni di legge vigenti in materia.